REGOLAMENTO (CEE) N. 2424/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione, è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	203 000 pezzi

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 30 agosto 1983 al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	Iugoslavia

Il ripristino si applica esclusivamente per i prodotti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3611/82, nel sottomassimale 16 b) di un volume di 203 000 pezzi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente